

Codice A1601A

D.D. 11 marzo 2016, n. 78

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Programma di immissioni di carpe *Cyprinus carpio* nel Lago di Viverone - Anno 2016". Comune: Viverone (BI). Proponente: Comune di Viverone. Screening di Valutazione di Incidenza rispetto al SIC/ZPS 1110020 "Lago di Viverone".

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 23 febbraio 2016 (prot. n. 6144/A1600) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza del Comune di Viverone per l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente il programma di semine di carpe *Cyprinus carpio* nel Lago di Viverone per l'anno 2016;

il lago di Viverone ricade all'interno del SIC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" istituito ai sensi delle Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 09/147/CE (ex 79/409/CEE) per la costituzione della Rete Natura 2000;

il programma, presentato dal Comune di Viverone per conto dell'A.S.D. "La Brigata Carpfishing Viverone", prevede l'immissione di un quantitativo pari a 300 kg totali di esemplari adulti di carpa (*Cyprinus carpio*) di taglia compresa tra i 2 e i 5 kg, presso la loc. Masseria, nel periodo di inizio primavera; l'approvvigionamento dei pesci avverrà presso l'impianto commerciale di piscicoltura "Fattoria del Pesce Fantinato S.S. Azienda Agricola" sito in comune di Marano Ticino (NO);

il lago di Viverone è collocato all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea e rappresenta il più grande dei bacini lacustri intermorenici, il Sito presenta una superficie di 870 ha, la maggior parte dei quali (575 ha) occupati dallo specchio d'acqua. L'area investigata mostra una notevole varietà di ambienti, influenzati in larga misura dalle attività antropiche che direttamente o indirettamente insistono nel sito: presenta una decina di ambienti tutelati da Direttiva Habitat e numerose specie vegetali acquatiche, nonché numerose specie di erpetofauna e di invertebrati, e ovviamente, quale ZPS, diverse specie di avifauna inserite dell'Allegato I della Direttiva Uccelli;

le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificate con DGR. n. 22-368 del 29/09/2014 e DGR. n. 17-2814 del 18/1/2016, all'art. 3, lettera p), vietano l'introduzione e/o la diffusione di qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive;

la carpa *Cyprinus carpio* è una specie parautoctona cioè, in base alle "Linee guida per l'immissione di specie faunistiche" pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (AA.VV., 2007), una specie che, pur non essendo originaria del territorio italiano, vi è giunta (per intervento diretto intenzionale o involontario dell'uomo) e quindi naturalizzata in un periodo storico antico (anteriamente al 1500 DC) e nell'allegato 1 - "Specie di vertebrati parautoctoni" si ritrova appunto la carpa (*Cyprinus carpio*), è quindi da considerare, per quanto riguarda la possibilità di immissioni, come una specie autoctona;

il "Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica" (Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331), prevede, da gennaio 2017, diverse limitazioni e regolamentazioni delle immissioni: le tabelle del capitolo 10 "Sintesi delle norme di attuazione del piano inerenti la gestione diretta dell'ittiofauna" indica, per il gruppo dei laghi dell'anfiteatro morenico di Ivrea (tra

cui anche il lago di Viverone), la possibilità di immettere la carpa (*Cyprinus carpio*) a fini di ripopolamento;

la carpa (*Cyprinus carpio*) è onnivora, l'alimentazione varia dalle larve di insetti ai crostacei, molluschi e anellidi e non disdegna le piante acquatiche o altri materiali vegetali; ricerca il cibo soprattutto sul fondo, smuovendo il sedimento e quindi aumentando la torbidità dell'acqua e rimettendo in circolo sostanze tipiche dei laghi eutrofici come quello di Viverone; la carpa è incapace di ibridarsi con altri taxa in ambiente naturale; è una specie particolarmente interessante per la pesca sportiva e ha un'alta probabilità di formazione di popolazioni stabili; le popolazioni di carpa non devono essere di elevata consistenza per non creare problemi sia alla qualità delle acque del corpo idrico sia nei confronti di altre specie con cui può entrare in competizione alimentare;

nel lago di Viverone è presente una popolazione di carpe che ha subito ripetute e diversificate alterazioni ambientali nel recente passato: il proponente ritiene utile il ripopolamento per favorire la ricostituzione di popolazioni demograficamente ricche e ben strutturate;

visto che il quantitativo di carpe da immettere (300 kg) risulta essere piuttosto limitato rispetto alla superficie del lago di Viverone tale da incrementarne di poco la densità, si ritiene che tale programma di immissioni non possa avere interferenze con gli habitat e le specie tutelate dalle Direttive Habitat e Uccelli nel SIC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone", né possa comportare un sostanzioso aumento della pressione sugli habitat periferici per un aumento della pressione alienica.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, nonché dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto l'art. 43 della l.r. 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, nonché dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione",

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 26 febbraio 2016 n. prot. 6646/A16.01.A, pubblicata sul B.U.R. n. 10 del 10/3/2016 che indica come termine di conclusione del procedimento il 22 aprile 2016;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto "Programma di immissioni di carpe *Cyprinus carpio* nel Lago di Viverone – Anno 2016", proposto dal Comune di Viverone per conto dell'A.S.D. "La Brigata Carpfishing Viverone", ricadente nel SIC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza;

di stabilire che:

- il programma prevede l'immissione di un massimo di 300 kg di carpe (*Cyprinus carpio*) adulte, di peso tra i 2 e i 5 kg, ad inizio primavera nel Lago di Viverone;
- entro il 31 dicembre 2016, il proponente dovrà mandare, al Settore scrivente, un resoconto dell'attività di pesca svolta nel lago, riportando almeno i quantitativi e le taglie delle carpe pescate (e qualunque altra informazione sull'attività alieutica nel lago di Viverone), al fine di acquisire dati utili per valutare la consistenza della popolazione del lago in relazione ai prelievi ed all'immissione effettuati.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della L.R. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con n. 1-1518 del 04.06.2015, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI